

2241
10 OTT. 1984

Classif.

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI
NAVIGAZ. SUI LAGHI MAGGIORE DI GARDA E DI COMO

Prot. N. 3150 Alleg.

Risposta al f.º

Oggetto: Indennità di doppia mansione.
Surrogazioni.

M/R Allegato 24

Reg. Fijan, sicus in regola?

-8 OTT. 1984

20145 Milano,
Via L. Ariosto, 21 - Tel. 482086 - 4896379 - 4982010
Codice Fiscale N. 00802050153

Alle Direzioni di Esercizio
di:

- NAVIMAGGIORE - ARONA
- NAVIGARDA - DESENZANO
- NAVICOMO - COMO

Con accordo Aziendale in data 15 aprile 1980, in sede di definizione dei vari elementi costituenti la struttura della retribuzione mensile, così come era stata individuata dal C.C.N.L. 12 marzo 1980, al punto c), vennero determinate le qualifiche alle quali doveva essere riconosciuta l'indennità di doppia mansione.

Alla data dell'accordo, com'è noto, non era ancora utilizzata da nessuna delle tre Direzioni di Esercizio la qualifica di Capo Motorista - livello 5° che, pertanto, non era stata inclusa fra quelle indicate al sopraccitato punto c).

Con accordi 18 maggio 1981 e 20 luglio 1981 detta qualifica venne istituita, rispettivamente, presso la Direzione di Esercizio di Navicomo e di Navigarda (2 posti per ciascuna Direzione); mentre l'accordo di Navicomo prevedeva esplicitamente che gli agenti promossi alla qualifica di Capo Motorista dovevano continuare a svolgere la doppia mansione, presso la Direzione di Navigarda, pur non essendo precisata alcuna condizione nell'accordo sopraccitato, gli agenti promossi hanno continuato a svolgere in via di fatto la doppia mansione.

In relazione a quanto sopra, si fa presente che, in occasione del conguaglio di quanto dovuto al personale per l'applicazione del contratto aziendale 17/4/1984, verrà corrisposto ai 4 agenti che rivestono la qualifica di Capo Motorista, l'indennità di doppia mansione con effetto dall'1/1/1984.

L'indennità medesima, viene accorpata alla indennità di produttività della qualifica di Capo Motorista nel codice 509 esistente.

./.

Con l'occasione si ritiene opportuno precisare a codeste Direzioni di Esercizio che le surrogazioni, che venissero disposte nelle qualifiche di navigante, debbono essere sempre effettuate nella qualifica più bassa che svolge la mansione surrogata. E precisamente:

- 1) nel caso della surrogazione di mansioni di biglietteria a bordo delle navi, le differenze da corrispondere al surrogante sono quelle fra le voci retributive spettanti alla qualifica da lui ricoperta, e quelle spettanti al Marinaio Bigliettaio - livello 8°. Non è infatti ammissibile né giustificabile, per indifferenziazione di mansioni, attribuire le differenze retributive con la qualifica di Marinaio Applicato di Bordo - livello 7° che, com'è noto, è un avanzamento retributivo che viene raggiunto dagli interessati dopo semplice maturazione di 4 anni di anzianità nella qualifica di Marinaio Bigliettaio;
- 2) nel caso di surrogazione di mansioni di motorista a bordo delle navi, le differenze da corrispondere al surrogante sono quelle fra le voci retributive spettanti alla qualifica da lui ricoperta e quelle spettanti al Marinaio Motorista di M/ve - livello 7°. Non è, anche in tal caso, ammissibile attribuire le differenze retributive con la qualifica di Operaio Tecnico Motorista di M/ve - livello 6° né, tanto meno, con la qualifica di Capo Motorista - livello 5°, che pur essendo state acquisite a seguito di prove od esami, non determinano modifiche di mansioni né di responsabilità di alcun tipo.

In relazione a quanto sopra, verranno soppressi nella tabella qualifiche, i codici 510, 606 e 708.

Alla luce di quanto sopra, appare altresì evidente che non può esservi surrogazione né, conseguentemente, corrispondenza di differenze retributive, nei seguenti casi: fra Manovale Adetto agli Scali e Agente di Scalo, né fra Guardiano o Manovale e Operaio Comune (per ambedue i casi il Regolamento Avanzamenti e Promozioni prevede avanzamento per anzianità senza demerito "ferme restando le mansioni"); fra Allievo Marinaio e Marinaio, fra Marinaio Bigliettaio e Marinaio Applicato di Bordo; fra Operaio Qualificato ed Operaio Specializzato; fra Commesso ed Usciere; fra Impiegato Comune e Segretario; fra Assistente ed Assistente di 1a Classe (per tutte le coppie di qualifiche, il R.A.P. prevede semplice avanzamento per anzianità senza demerito).

Di quanto sopra precisato codeste Direzioni di Esercizio dovranno dare esatta e puntuale applicazione, dandone formale assicurazione a questa Sede.

IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Ing. Pietro Santini)

